

Causa Contrada n. 2 c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 11 febbraio 2014 (ricorso n. 7509/08)

Divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti – Pena detentiva – Incompatibilità dello stato di salute con il mantenimento in carcere – Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.

Nel caso di specie la Corte, considerate la gravità delle patologie di cui il ricorrente soffriva e l'accertata incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo al quale egli era sottoposto, nonché l'ammissione al regime della detenzione domiciliare avvenuta solo nove mesi dopo la prima istanza presentata in tal senso, ha dichiarato che il mantenimento in stato detentivo del ricorrente era incompatibile con il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 3 CEDU.

Fatto. Il ricorrente stava scontando la pena di 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Con lettera del 20 agosto 2007 indirizzata al magistrato di sorveglianza, egli rappresentò di essere affetto da un numero considerevole di patologie. Un medico del servizio sanitario dell'istituto penitenziario presso il quale era detenuto attestò che il ricorrente soffriva dei postumi di un'ischemia cerebrale, di alcune patologie dell'apparato visivo, nonché di cardiopatia, diabete, ipertrofia prostatica, artrosi, iponutrizione e depressione.

Il ricorrente presentò diverse istanze davanti al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere la scarcerazione o il differimento dell'esecuzione della pena, tutte respinte in ragione della non gravità delle patologie lamentate.

Con ordinanza depositata in cancelleria il 24 luglio 2008, il tribunale di sorveglianza autorizzò la detenzione del ricorrente al domicilio della sorella per un periodo di sei mesi con divieto di qualsiasi contatto con persone diverse dai familiari e dal personale medico. Il tribunale di sorveglianza tenne conto di un referto redatto da un medico dell'istituto penitenziario che evidenziava un peggioramento delle condizioni di salute. A giudizio del tribunale di sorveglianza, il controllo e la cura delle patologie in regime carcerario erano incompatibili con i principi umanitari e con il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Il tribunale di sorveglianza rigettò invece l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, sottolineando la pericolosità sociale dell'interessato, il tipo di reato per il quale egli era stato condannato e il periodo di pena che gli rimaneva da scontare. Avverso tale decisione il ricorrente propose ricorso per cassazione, chiedendo il differimento dell'esecuzione della pena per il periodo di un anno e la possibilità di scontarla al suo domicilio, dove abitava la moglie.

Con sentenza depositata il 21 ottobre 2008, la Corte di cassazione annullò l'ordinanza del tribunale di sorveglianza del 24 luglio 2008 e rinviò la causa davanti ad altro magistrato di sorveglianza. In particolare, la Corte ritenne che il tribunale avesse omesso di specificare i motivi per i quali il ricorrente era considerato socialmente pericoloso.

Con ordinanza del 20 novembre 2008, il tribunale di sorveglianza confermò la sua decisione depositata il 24 luglio 2008, rilevando che per il reato per il quale il ricorrente era stato condannato esisteva una presunzione assoluta di pericolosità sociale. Il tribunale di sorveglianza sottolineò altresì che la direzione distrettuale antimafia di Palermo aveva ritenuto che la pericolosità sociale del ricorrente dovesse considerarsi di carattere permanente.

Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza del 20 novembre 2008. Con sentenza depositata in cancelleria il 23 dicembre 2009, la Corte di cassazione rigettò il ricorso, ritenendo che l'ordinanza fosse stata debitamente motivata.

L'11 ottobre 2012, avendo scontato la pena, il ricorrente fu scarcerato.

Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il Contrada ha adito la Corte EDU lamentando che, tenuto conto della sua età e del suo stato di salute, i ripetuti rigetti, da parte del magistrato e del tribunale di sorveglianza, delle sue istanze di differimento dell'esecuzione della pena o di ammissione al regime della detenzione domiciliare abbiano costituito un trattamento inumano e degradante.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura). La Corte ha ricordato che affinché un maltrattamento possa ricadere nell'ambito dei trattamenti inumani vietati dall'art. 3 è necessario che presenti un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha, di per sé, margini relativi, e dipende da un insieme di fattori quali la durata del trattamento e le conseguenze fisiche o psichiche dello stesso e, talvolta, il sesso, l'età e le condizioni di salute della vittima. Con particolare riferimento alle persone private della libertà, l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che esse siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non facciano piombare l'interessato in uno stato di sconforto né lo esponano ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente, in modo particolare attraverso la somministrazione delle necessarie cure mediche. Così, la mancanza di cure mediche adeguate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni non adeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3.

La Corte deve tenere conto, in particolare, di tre elementi al fine di esaminare la compatibilità di uno stato di salute preoccupante con il mantenimento in stato detentivo del ricorrente, quali la condizione del detenuto, la qualità delle cure dispensate e l'opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente.

Nel caso di specie, considerate la gravità delle patologie di cui il ricorrente soffriva e l'accertata incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo al quale egli era sottoposto, nonché l'ammissione al regime della detenzione domiciliare avvenuta solo nove mesi dopo la prima istanza presentata in tal senso, la Corte ha concluso che il mantenimento in stato detentivo era incompatibile con il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione e che pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 3 CEDU.

Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione). La Corte ha ritenuto di dover accordare al ricorrente la somma di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale, oltre a 5.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 3 CEDU – relativamente alla gravità del trattamento vietato dall'art. 3: Price *c.* Regno Unito, n° 33394/96, § 24, sentenza 10 luglio 2001; Mouisel *c.* Francia, n° 67263/01, § 37, sentenza 14 novembre 2002; Gennadi Naoumenko *c.* Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004; Jalloh *c.* Germania [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006. Sull'obbligo dello Stato di garantire condizioni detentive rispettose della dignità umana e di proteggere la salute e il benessere del detenuto: Kudła *c.* Polonia [GC], n° 30210/96, § 94, sentenza 26 ottobre 2000; Rivière *c.* Francia, n° 33834/03, § 62, sentenza 11 luglio 2006. Sull'adeguatezza delle cure fornite: Mirilashvili *c.* Russia (dec.), n° 6293/04, 10 luglio 2007; Alexanian *c.* Russia, n° 46468/06, § 140, sentenza 22 dicembre 2008; İlhan *c.* Turchia [GC], n° 22277/93, § 87, sentenza 27 giugno 2000. Sull'opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente; Farbtuhs *c.* Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e Sakkopoulos *c.* Grecia, n. 61828/00,

§ 39, 15 gennaio 2004. Sulla incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del detenuto: Paladi *c.* Moldavia [GC], n. 39806/05, §§ 71-72, 10 marzo 2009; Scoppola *c.* Italia, n. 50550/06, §§ 45-52, 10 giugno 2008 e Cara-Damiani *c.* Italia, n. 2447/05, §§ 69-78, 7 febbraio 2012.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ